ORGINALE



Città Metropolitana di Genova

### **DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(adottato con i poteri del Sindaco, giusto D.P.R. in data 20 luglio 2016)

N. 105 REGISTRATO E PUBBLICATO IN DATA 05 NOV. 2016

OGGETTO: Nomina da parte del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco dell'Amministratore unico della Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l.".

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(con i poteri del Sindaco, giusto D.P.R. in data 20 luglio 2016)

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 febbraio 1997 sono state apportate modificazioni allo statuto della società consortile "Lavagna Sviluppo" (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 16/12/1996) e, contestualmente, sono stati approvati i patti sociali.
- con atto in data 23/05/1997 a rogito del Notaio Carlo Rivara di Chiavari Rep n. 110470, racc 7409, è stata costituita una società a responsabilità limitata in forma consortile avente la denominazione "Lavagna Sviluppo s.c.r.l." tra il Comune di Lavagna, l'ente Acli Istruzione Professionale Liguria- Ente morale, l'Unione dei gruppi Albergatori del Levante, l'Opera diocesana Madonna dei bambini- Villaggio del Ragazzo, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Lavagna, l'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico di Lavagna.

RICHIAMATI i commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006 che prevedono per le società a partecipazione pubblica locale totalitaria un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a 3, elevabile a 5 per le società con capitale sociale versato superiore a 2 milioni di euro, e per le società miste un numero di rappresentanti degli enti locali non superiore a 5.

RICHIAMATO l'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni.

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 in data 24/08/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha modificato la composizione del Consiglio di Amministrazione, come

1

disciplinata dall'articolo 14 dello Statuto e dai patti parasociali per rendere conforme la governance della Lavagna Sviluppo alle norme statali sulle partecipazioni societarie degli enti locali;

PRESO ATTO che l'art. 14 così modificato recita testualmente: "La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da 3 membri. Fino a quando permane la partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna, i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000; uno dei membri viene nominato dal Sindaco tra i soggetti designati dai soci privati; il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente"... omissis... "E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico" "... omissis... I consiglieri possono ricoprire più mandati fino ad un massimo di tre. Ai consiglieri possono essere riconosciuti compensi in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

Ai Consiglieri spetta, compatibilmente con la legislazione vigente, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni";

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 14/12/2010 con la quale, nell'effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie comunali ai sensi dei commi da 27-e seguenti dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, la società-consortile a responsabilità limitata "Lavagna Sviluppo S.c.r.l" è stata considerata come di rilevante interesse per le finalità istituzionali del Comune di Lavagna;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 26/03/2015 con la quale è stato approvato piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle partecipazioni azionarie (art. 1 comma 612 legge n. 190/2014);

<u>RILEVATO</u> che la Società Consortile Lavagna Sviluppo, dopo l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 24/08/2012, è a partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna nelle seguenti misure: 94,12% Comune – 5,88% Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio Ragazzo;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 in data 22/01/2015 mediante il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l." attualmente in carica:

ATTESO CHE - come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione della Società in data 03/11/2015 acquisito agli atti dell'Ente - la Sig.ra Lusardi Maura ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere;

ATTESO CHE anche la Sig.ra Tantelio Enrica risulta decaduta con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2015, come risulta dal certificato camerale aggiornato al 12/11/2015;

<u>PRESO ATTO</u> che si rende quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, tenendo conto che tale nomina è di competenza del Sindaco e, nel caso del Comune di Lavagna, del Commissario Straordinario (con i poteri del Sindaco) nominato con D.P.R. in data 20 luglio 2016;

ATTESO CHE che l'art. 11, comma 2, del D.Lvo 19/08/2016 così recita "L'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore unico";

PRESO ATTO che il sopra citato art. 14 dello Statuto prevede anch'esso tale possibilità;

RITENUTO pertanto opportuno usufruire di tale possibilità;

<u>DATO ATTO</u> che - a tale proposito - in data 02/09/2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line del Comune un avviso (prot. n. 28362 in data 02/09/2016) al fine di sollecitare eventuali candidature alla nomina in argomento da parte del Commissario Straordinario;

<u>DATO ATTO</u> che, stante la durata limitata dell'incarico del Commissario medesimo, si è ritenuto di limitare l'arco di tempo della nomina sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, prorogabile per un ulteriore biennio;

<u>DATO ATTO</u> che i requisiti per essere nominati – giusta deliberazione di indirizzo n. 71 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/12/2014 - sono i seguenti:

#### Per la nomina e la designazione

Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, in relazione al posto che vanno a ricoprire.

#### In particolare:

- 1. Saranno scelte, preferibilmente, persone che siano dotate di professionalità ed esperienza preferibilmente con riferimento al settore della formazione professionale e dell'amministrazione patrimoniale di beni e, in generale, che possiedano i seguenti requisiti essenziali indispensabili: onestà, onorabilità, professionalità, competenza e, per quanto possibile, adeguato titolo di studio e/o esperienza nei settori di gestione privatistica o pubblica, di attività della Società.
- Non potranno essere elette persone che non posseggano i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e per le quali sussistano le cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa.
- 3. Non potranno comunque essere designati e/o nominati alla carica di Consigliere della Società di che trattasi né i Consiglieri Regionali e Provinciali, né (per quanto occorra all'evenienza successivamente) il Sindaco, gli Assessori o i Consiglieri Comunali.
- 4. Non dovranno sussistere altre cause di ineleggibilità, con particolare riferimento alla Legge 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché procedimenti penali in corso per reati di natura dolosa (ad esclusione dei reati di opinione), e/o la condanna per gli stessi reati. A tal proposito, il rinvio a giudizio per reati di natura dolosa (con l'esclusione dei reati di opinione) di un rappresentante della Società, è considerato come grave motivo di incompatibilità, che comporta la revoca immediata.

- 5. Non potranno essere designati e/o nominati coloro nei cui confronti sussista conflitto di interessi con il Comune di Lavagna e/o con la Società interessata.
- 6. La medesima persona non potrà essere designata e/o nominata contemporaneamente in più di due Enti, Aziende o Istituzioni, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.

#### Ed inoltre:

- per ogni persona da designarsi o da nominarsi dovrà essere istituito un apposito fascicolo da conservare quale allegato all'atto di nomina contenente il curriculum professionale e di studi, nonché la necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui in precedenza.
- le nomine e le designazioni dovranno assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del D.Lgs. n. 198/2006.
- qualora risultino in contrasto con gli indirizzi di cui ai punti precedenti, potranno essere revocate dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e per i conseguenti rinnovi verrà fatta applicazione degli indirizzi come sopra definiti.
- agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso e il rimborso spese secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto consortile, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Società e con le norme vigenti in materia;

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini stabiliti (17 settembre 2016) n. 17 (diciassette) candidature alla nomina:

PRESO ATTO che – con nota in data 15/09/2016 prot. n. 535/2016, pervenuta il 17/09/2016 prot. n. 29833 - l'Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, in qualità di unico socio privato della Società Consortile in argomento, esercitando la prerogativa di cui all'art. 14 dello Statuto sopra riportato, ha designato quale componente il Dott. Nicola VISCONTI;

RITENUTO che, alla luce dei curriculum esaminati e dell'esperienza maturata dai candidati, il sopra nominato Dott. Nicola VISCONTI risulta la persona più idonea a ricoprire la delicata carica di Amministratore unico, essendo in possesso dei requisiti e delle capacità professionali richieste per tale nomina;

PRESO ATTO che, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - acquisita agli atti dell'Ente – la persona sopra citata ha dichiarato l'assenza di elementi ostativi alla nomina e di possedere i requisiti (eleggibilità a Consigliere Comunale, assenza delle cause di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia), richiesti nell'avviso pubblico sopra citato;

<u>DATO ATTO</u> che, con la nomina della persona sopra citata, vengono altresì rispettati gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 29/12/2014;

#### **DECRETA**

- 1) Di nominare quale Amministratore unico della Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l." il Signor:
  - VISCONTI Dott. Nicola;

- 2) Di dare atto che, per i motivi meglio espressi in premessa, la durata della nomina è limitata sino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, prorogabile per un ulteriore biennio;
- 3) Di dare atto che all'Amministratore potrà essere riconosciuto un compenso e il rimborso spese secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto consortile, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Società e con le norme vigenti in materia;
- 4) Di disporre per la notifica del presente Decreto all'interessato, alla Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l. e all'Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo".

Lavagna, 04 novembre 2016

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco

Dett. Paolo D'ATTILIO



Spett. Comune di Lavagna Piazza della Libertà 47

# Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n.235/2012, n. 39/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

and the street azioni.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e nome) VISCONTI NICOLA
NATO/AA CHIAVARI Prov. Go IIL 11 07 1366
RESIDENTE A (CAP 16033) LAVAGNA
IN VIA ROMA (Prov. GE)  3487778136 http://www.poption.com/sconting/y/1200000000000000000000000000000000000
N. 131 6, TEL. FISSO D185 375213  CELLULARE, E-MAIL, E-MAIL, TITOLO DI STUDIO LAUREA  PROFESSIONE DIRETTORE
PROFESSIONE DIRETTORE , CODICE FISCALE VSC NCL 66 L11 C 621 D
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI E LE LEGGI
D.Lgs n. 267 • 18 agosto 2000 "Torto Unico della

D.Lgs n. 267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" D.Les n. 66 - 15 marzo 2010 "Codice dell'ordinamento militare"

D.Las n. 42 - 26 marzo 2010 "Conversione in legge, con modificazion", del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni"

Leggen. 190 - 06/11/2012

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"

Legge n. 215 - 23/11/2012 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" D.Lgs n. 235 - 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012"

## DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

• di non avere alcun conflitto di interessi con il Comune di Lavagna e/o con la Società Consortile Lavagna • di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60

e seguenti del D.LGS. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LG5. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni,

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n.

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli art. 11, 12
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte
- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

- · i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sara effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

15,09 2016

La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido dei dichiarante ( art. 38 dei D.P.R. 28.12, 2000, n. 445).

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché al gestori di servizi pubblici e al privati che vi consentono.

(esente da bollo)